

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Guido BERARDO – Commercialista in Torino

Torino, 18 gennaio 2017



LA NORMA

Cartelle interessate

- ❑ carichi inclusi in **ruoli**, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 ❑ anche per **accertamenti esecutivi**

Estinzione

- ❑ i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 co. 1 del D.Lgs. 26.2.99 n. 46.



COSA OCCORRE PAGARE

Pagamento integrale anche dilazionato (massimo cinque rate):

- somme affidate all'agente a titolo di capitale e interessi;
- somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio
- rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.



LA PROCEDURA (1/5)

Equitalia invierà al contribuente, entro il 28.2.2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31.12.2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.

Manifestazione di volontà

- il debitore presenta all'agente della riscossione apposita dichiarazione DA1 entro il **31.3.2017 (allo sportello o via PEC)**.

Possibilità di integrazione entro la medesima data.



LA PROCEDURA (2/5)

I contenziosi

- per aderire si deve espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
- Da quando ha effetto? Se non accetto gli importi e non procedo con la rottamazione?**



LA PROCEDURA (3/5)

Cosa indica il debitore

- il numero di rate da 1 a 5 nel quale intende effettuare il pagamento;
- la pendenza di giudizi aventi e l'impegno a rinunciare agli stessi.

La risposta dell'agente

- entro il 31.5.2017

Unica rata entro il 31.7.2017, oppure

- a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.



LA PROCEDURA (4/5)

- La norma si limita ad affermare che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.
- Si auspica una certa **flessibilità** in capo ad Equitalia.



LA PROCEDURA (5/5)

Rottamazione parziale (di uno o più ruoli)

Dal modulo di istanza emerge che la rottamazione **può essere parziale**, quindi il contribuente (debitore) può decidere, in piena autonomia, quali ruoli/ accertamenti esecutivi/avvisi di addebito definire, non avendo rilevanza che i ruoli siano contenuti in un unico atto, ad esempio nella medesima cartella.



MANCATI PAGAMENTI

Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento

- la definizione non produce effetti;**
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico;
- il debito residuo non può essere rateizzato.



PRESCRIZIONE ED ESECUZIONI

Prescrizione

Con presentazione della dichiarazione sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza.**

Esecuzioni

L'agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche** e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).



CHI STA GIÀ PAGANDO (1/2)

Piani di dilazione in corso

- sono ammessi alla definizione purché risultino **adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016**;
- si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- sono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.



CHI STA GIÀ PAGANDO (2/2)

Piani di dilazione in corso

- Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione **deve comunque manifestare la sua volontà** di aderirvi con le modalità previste.
- *Pagamenti già eseguiti eccedenti il debito accertato per effetto della rottamazione dei ruoli non danno origine a rimborsi.*



ESCLUSIONI

Sono esclusi

- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (eccetto gli interessi).